



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Regolamento sulla video sorveglianza cittadina

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 02/05/2018

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel 051 836411- fax 051 836440 - posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Indice

CAPO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.....	4
ART. 2 – Definizioni.....	4
ART. 3 – Generalità.....	5
Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali	5
Art. 5 – Patti per la Sicurezza Urbana.....	6
CAPO II - OBBLIGHI DEL TRATTAMENTO.....	7
Art. 6 – Obblighi particolari.....	7
Art. 7 – Trattamento dei dati.....	7
Art. 8 – Responsabile della videosorveglianza.....	7
Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo.....	8
Art. 10 - Designazione degli incaricati e di eventuali preposti della gestione del sistema di videosorveglianza.....	8
Art. 11 – Soggetti esterni.....	9
Art. 12 - Accesso ai sistemi e parole chiave.....	9
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	10
Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	10
Art. 14 - Obblighi degli operatori.....	10
Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	11
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
Art. 16 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.....	11
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.....	12
Art. 17 - Sicurezza dei dati.....	12
Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati.....	12
Art. 19 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....	12
Art. 20 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	12
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	13

Art. 21 – Comunicazione e diffusione dei dati	13
Art. 22 – Accesso delle Forze di Polizia.....	13
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	13
Art. 23 – Procedimento amministrativo.....	13
CAPO V - MODIFICHE.....	14
Art. 24- Modifiche regolamentari	14

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'impiego del sistema di videosorveglianza cittadina realizzato dal Comune di Valsamoggia nell'ambito del proprio territorio comunale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali al fine di garantire i diritti degli interessati. L'accesso ai dati da parte delle Forze di Polizia è disciplinata dall'art. 22 del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di protezione dei dati personali, sui procedimenti amministrativi e sugli enti locali, di sicurezza pubblica, sicurezza urbana e delle città, polizia urbana, sicurezza ambientale e gestione dei rifiuti, nonché sulla circolazione stradale. Analogamente, dovranno rispettarsi le direttive e i provvedimenti delle autorità competenti in materia di videosorveglianza.

3. Il sistema di videosorveglianza acquisisce immagini e altri dati personali attraverso apparecchiature tecnologiche fisse o mobili, non necessariamente collegate tra loro ma tutte realizzate ai fini del comma 1. Il sistema non può rilevare suoni.

4. Qualsiasi modificazione nella progettazione e nella realizzazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Valsamoggia dovrà essere posta in essere nel rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “archivio”, o “banca dati” qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili a partire dalla sala controllo o altro ambiente tecnico, centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico, e amministrato, secondo criteri determinati, per le finalità del sistema di videosorveglianza;

b) per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, svolte attraverso il sistema di videosorveglianza del Comune di Valsamoggia, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali;

c) per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (interessato, di cui alla successiva lettera “g”) anche direttamente, rilevabile con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;

d) per “titolare del trattamento”, il Comune di Valsamoggia nelle sue articolazioni interne, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, con riferimento al sistema di videosorveglianza;

e) per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Comune di Valsamoggia, nell’ambito di una convenzione, ovvero un contratto o altro atto giuridico previsto dall’ordinamento, in relazione alle finalità enunciate;

f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate ad avere accesso e a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal Comune di Valsamoggia, o dal responsabile del trattamento, sotto la loro autorità diretta, in quanto adeguatamente istruiti in tal senso.

g) per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali di cui alla precedente lettera “c”;

h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali, ad esempio le immagini del sistema di videosorveglianza, a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, esclusivamente nei limiti dell’art. 22, commi 1, 2 e 3 del regolamento;

i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, esclusivamente nei limiti dell’art. 22, comma 4, del regolamento;

l) per “dato anonimo”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, ovvero a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile, non esistendo informazioni aggiuntive che consentano l’attribuzione dei dati ad un interessato specifico;

ART. 3 – Generalità

1. Il trattamento dei dati personali effettuato dal sistema di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Valsamoggia - Corpo di Polizia Municipale deve essere svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, nell’ambito della normativa vigente e valutato l’impatto sulla protezione dei dati.

2. I sistemi operativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

3. Presso la sala controllo del Corpo della Polizia Municipale sono posizionati i monitor per la visione e per il governo delle riprese delle immagini, in diretta o registrate, effettuate dalle telecamere.

Art. 4 – Finalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal sistema di videosorveglianza del Comune di Valsamoggia, per fini di Sicurezza Urbana, nonché contrasto dell’abbandono dei rifiuti e monitoraggio del traffico stradale.

2. Circa i fini di Sicurezza Urbana l’individuazione delle aree sottoposte a ripresa e registrazione deve rispondere all’obiettivo di prevenire e contrastare, anche con riferimento al regolamento di polizia urbana:

- a) più in particolare, il determinarsi di situazioni di degrado favorite dall'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i comportamenti che agevolano l'immigrazione clandestina e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - b) il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato che determinano lo scadimento della qualità urbana o ne impediscono la fruibilità;
 - c) l'accattonaggio molesto o la prostituzione, che possano offendere la pubblica decenza ovvero turbino gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
 - d) l'intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, anche con riferimento all'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione di suolo pubblico, compreso il deposito di rifiuti.
3. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, circa gli ulteriori fini di contrasto dell'abbandono dei rifiuti l'individuazione delle aree sottoposte a ripresa deve rispondere all'obiettivo di assicurare il rispetto della normativa vigente.
4. Circa i fini di monitoraggio del traffico stradale, l'individuazione delle aree sottoposte a ripresa deve rispondere all'obiettivo di assicurare le funzioni di Polizia Stradale e, in generale, la viabilità sul territorio comunale, anche con riferimento al regolamento di polizia urbana.
5. Il sistema di videosorveglianza deve effettuare esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati e processati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano le persone e i veicoli che transitano nell'area interessata.
6. Il sistema di videosorveglianza deve essere utilizzato nel rispetto della normativa sul controllo a distanza dei lavoratori.
7. Il sistema potrà essere utilizzato per ulteriori finalità statistiche o di promozione turistica, a condizione che per tale trattamento i dati siano anonimizzati dall'origine, previa valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati.

Art. 5 – Patti per la Sicurezza Urbana

1. Nell'ambito delle politiche di stipula dei patti per la sicurezza urbana, il Comune di Valsamoggia mette a disposizione delle Forze di Polizia il sistema di videosorveglianza, in particolare per ulteriori fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.
2. Nell'ambito dei patti di cui al comma 1 e nel quadro della normativa vigente, previa valutazione delle condizioni di fattibilità tecnica e convenienza economica da parte del Comune di Valsamoggia, il sistema di videosorveglianza integra progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da cittadini, da imprese, anche individuali, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti al fine della messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

CAPO II - OBBLIGHI DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Obblighi particolari

1. Il Comune di Valsamoggia, in relazione al sistema di videosorveglianza e solo quando ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare:

- allo svolgimento della valutazione di impatto, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679;
- alla designazione del responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- all'eventuale svolgimento della procedura di consultazione preventiva, di cui all'art. 36 del Regolamento UE 2016/679;
- all'adempimento degli obblighi di notifica e comunicazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e all'interessato, di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 7 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza del Comune di Valsamoggia è consentito solo nei limiti previsti dal presente regolamento e alle persone fisiche incaricate per iscritto ai sensi dell'art. 2, lettera f).

2. Ogni incaricato deve:

- a) operare sotto la diretta autorità del Comune di Valsamoggia o del responsabile (anche esterno), attenendosi alle istruzioni impartite, in relazione a specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;
- b) effettuare le operazioni del trattamento esclusivamente nell'ambito consentito;
- c) rispettare il segreto d'ufficio.

3. Il comune di Valsamoggia esercita i poteri di vigilanza, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite ai responsabili e agli incaricati.

4. Il presente regolamento non si applica nel caso di trattamento di dati anonimi.

Art. 8 – Responsabile della videosorveglianza

1. Il Comandante del Corpo della Polizia Municipale in servizio, o altra persona indicata dal Sindaco, in alternativa, in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa designazione da effettuare con apposito atto del Sindaco, quale Responsabile della videosorveglianza in materia di trattamento dei dati personali. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni al Responsabile della videosorveglianza perchè provveda alla designazione degli incaricati del trattamento.

2. Il Responsabile della videosorveglianza deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, ivi inclusi i compiti affidati dal Comune, con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile della videosorveglianza procede al trattamento attenendosi alle disposizioni impartite dal presente regolamento, al provvedimento di designazione e alle altre, eventuali, istruzioni, analiticamente impartite per iscritto dal Comune di Valsamoggia.
4. Il Responsabile della videosorveglianza adotta le misure di sicurezza previste e procede al trattamento controllando l'operato degli incaricati. A tal fine impartisce le istruzioni operative necessarie ad effettuare il trattamento.
5. Il Responsabile della videosorveglianza emana precise disposizioni sull'accesso e la permanenza nei locali della sala controllo, sulla custodia delle apparecchiature di registrazione delle immagini e dei dati, nonché quanto altro previsto per l'utilizzo della videosorveglianza.
6. Qualora alcuni locali o ambienti tecnici vengano destinati a servizio del sistema di videosorveglianza, si applicano le regole relative alla sala controllo, fermo restando che l'accesso è consentito per motivi tecnici o per verifiche interne.

Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo

1. L'accesso alla sala controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere preventivamente autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala controllo solo operatori assegnati ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. Gli operatori assegnati ai servizi di cui al presente regolamento si attengono al puntuale rispetto delle istruzioni impartite anche riguardo al corretto trattamento dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato consentito l'accesso.

Art. 10 - Designazione degli incaricati e di eventuali preposti della gestione del sistema di videosorveglianza

1. Il Responsabile della videosorveglianza incarica del trattamento dei dati personali un numero sufficiente, ma delimitato, di operatori, idoneo a garantire la visione delle immagini e dei dati del sistema di videosorveglianza nell'ambito della Polizia Municipale. Qualora il ridotto numero complessivo degli operatori in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale non consenta una

limitazione dei soggetti autorizzati all'accesso, tutti questi ultimi possono essere designati alla visione delle immagini in diretta.

2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

3. Gli incaricati del trattamento verranno designati con atto scritto, anche per unità operative o uffici.

Art. 11 – Soggetti esterni

1. Quando risulti opportuno avvalersi di uno o più soggetti esterni per garantire l'esercizio del sistema di videosorveglianza (ad es.: manutentore) e sia necessario trattare dati personali, il Comune di Valsamoggia li prepone a tali attività e provvede alla nomina del responsabile esterno del trattamento.

2. Quando il soggetto esterno è nominato responsabile esterno del trattamento, provvede direttamente alla designazione degli incaricati, vigilando sul loro operato.

3. I responsabili e gli incaricati esterni forniscono tutte le informazioni e la necessaria collaborazione all'Amministratore di sistema e al Responsabile della videosorveglianza.

Art. 12 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi e ai dati personali è consentito esclusivamente:

- 1) al Responsabile della videosorveglianza;
- 2) agli incaricati, per svolgere le operazioni del trattamento previste;
- 3) agli altri incaricati del trattamento designati anche da eventuali responsabili esterni preposti per lo svolgimento di indispensabili interventi derivanti da esigenze di manutenzione (ma in tale caso le operazioni possono avvenire esclusivamente assieme ai soggetti di cui ai punti 1 o 2).

2. Nei casi di cui al comma 1, l'accesso alle immagini e agli altri trattamenti è sempre necessario previa autenticazione informatica, salvo che non sia tecnicamente possibile effettuare tale tipo di operazione anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

3. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di sei mesi.

4. Per le funzioni dell'amministratore di sistema si applica la specifica normativa al riguardo, per la quale il tempo di conservazione per le operazioni di accesso, disconnessione e tentato accesso debbono essere conservati per un anno.

5. Il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, può sempre accedere alle immagini messe a disposizione dal Responsabile della videosorveglianza.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Valsamoggia deve essere configurato per impostazione predefinita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, nonché integrità e riservatezza.
2. I dati trattati per fini di monitoraggio del traffico stradale e, in particolare, le immagini riprese, devono essere trattati avendo cura di ridurre al minimo necessario il dettaglio delle immagini rilevate.
3. Le telecamere del sistema di videosorveglianza devono consentire riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario, anche attraverso la collocazione di varchi per la lettura automatizzata del numero di targa degli autoveicoli.
4. Le riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone possono avvenire solo quando siano necessarie per finalità di Sicurezza Urbana.
5. I segnali video delle unità di ripresa debbono pervenire presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale.
6. La registrazione delle immagini deve avvenire esclusivamente in apposita banca dati e può avvenire solo quando necessaria per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente regolamento.
7. I dati relativi alle immagini e alle targhe registrate vengono conservati per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, presso la sala controllo (compreso altro ambiente tecnico all'uopo individuato).
8. L'eventuale utilizzo di servizi di cloud computing per la conservazione o il trattamento delle immagini e dei dati, nonché la fornitura di servizi di telecomunicazione elettronica da parte di terzi, è disciplinato dal successivo comma 9.
9. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sugli apparati elettronici, le stesse, riprese in tempo reale, sovrascrivono quelle registrate alla scadenza del termine ovvero le cancellano in altro modo, in maniera che non siano altrimenti recuperabili.

Art. 14 - Obblighi degli operatori

1. La visione delle immagini è consentita, nell'ambito delle finalità istituzionali enunciate, per il controllo di quanto avviene nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre non è ammessa nei luoghi di privata dimora e nelle loro appartenenze, ovvero in altri ambiti connotati da particolari esigenze di riservatezza.

2. L'eventuale utilizzo del brandeggio manuale e delle funzioni di ingrandimento da parte degli incaricati del trattamento, quando previsto, dovrà essere consentito solo quando sia documentabile la necessità di forzare il preset già impostato.

3. Fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso ai dati registrati, questi ultimi possono essere esaminati solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 commi 2, 3 e 4 ed esclusivamente dal Responsabile della videosorveglianza o dagli incaricati appositamente designati per tale operazione, con apposita documentazione delle operazioni effettuate.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

5. La mancata osservanza degli obblighi assunti dagli eventuali soggetti esterni di cui all'art. 10, comporta le sanzioni contrattualmente previste.

Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Valsamoggia, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia, rende disponibile alla cittadinanza e pubblica sul sito web istituzionale l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, avendo cura che venga formulata in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

2. Il Comune di Valsamoggia affigge adeguate informative minime (cartelli riportanti icone standardizzate) visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, secondo le disposizioni della normativa vigente, in tutti i luoghi di ripresa del sistema di videosorveglianza, prima che gli interessati accedano nel raggio di azione delle telecamere e nelle loro immediate vicinanze.

3. Il Comune di Valsamoggia comunica alla comunità cittadina l'attivazione del sistema di videosorveglianza mediante idonei mezzi di diffusione locale.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 16 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. E' possibile rivolgersi direttamente al Comune di Valsamoggia, ovvero al Responsabile della videosorveglianza, per l'esercizio del diritto di accesso, rettifica e cancellazione, limitazione del trattamento, nonché di opposizione nei termini previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate senza formalità, ovvero a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica. E' possibile presentare l'istanza oralmente solo se non riguardante l'esercizio del diritto di opposizione e la stessa va annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

3. Qualora l'interessato manifesti la volontà di presentare l'istanza, l'incaricato del trattamento al quale l'istante si rivolge deve immediatamente avvisare il Responsabile della videosorveglianza, o

chi lo sostituisce, trasmettendogli le informazioni e la documentazione disponibile perché venga fornito adeguato riscontro.

4. Nell'istanza va precisato a quale titolo si esercitano i diritti indicati nel presente articolo e quali siano i dati personali riferibili all'interessato, quando esso non fosse direttamente identificabile (ad es.: immagine del volto) e non sia possibile, altrimenti, fornire corretto riscontro.

5. Il responsabile della videosorveglianza, o chi lo sostituisce, riceve le istanze e, verificato che l'istante ne abbia diritto, provvede a fornire adeguato riscontro senza ritardo e comunque nei termini previsti in tale materia.

6. In caso di comunicazione dei dati nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo, i dati personali relativi a terzi e, in particolare, eventuali immagini o filmati, devono essere previamente anonimizzati.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1. Nell'ambito delle dotazioni e delle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento, il Responsabile della videosorveglianza, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, con particolare riferimento agli artt. 8, comma 4, e 22, comma 2, del presente regolamento.

2. I dati personali debbono essere protetti e deve essere impedita la rimozione dei supporti che li contengono senza adeguato controllo.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali vengono:

- a) cancellati, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati trattati;
- b) anonimizzati solo per fini esclusivamente istituzionali.

Art. 19 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. Nessun atto o provvedimento di competenza del Comune di Valsamoggia, che implichi una valutazione del comportamento umano, può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali.

Art. 20 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri in relazione al trattamento dei dati personali effettuato con il sistema di videosorveglianza sono risarcibili ai sensi della normativa vigente.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 21 – Comunicazione e diffusione dei dati

1. Non è ammessa la comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in relazione al sistema di videosorveglianza, salvo che essa venga consentita dal Comune di Valsamoggia e nel rispetto della normativa vigente o nei casi previsti dall'art. 22.
2. Non è mai consentita la comunicazione agli enti pubblici economici.
3. In ogni caso il Responsabile della videosorveglianza, i responsabili esterni e gli incaricati del trattamento sono vincolati al segreto d'Ufficio.
4. La diffusione delle immagini da parte del Comune di Valsamoggia è consentita eccezionalmente ed esclusivamente nell'ambito delle necessità di comunicazione istituzionale del Comune di Valsamoggia connesse ai fini di Sicurezza Urbana e monitoraggio del traffico. Deve aversi particolare riguardo agli obblighi dettati dalla normativa vigente, compresi i doveri di deontologia e i limiti del diritto di cronaca nonché a quelli dettati dall'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Art. 22 – Accesso delle Forze di Polizia

1. L'accesso continuativo al sistema, da parte delle Forze di Polizia, è consentito sulla base di una convenzione opportunamente stipulata con il Comune di Valsamoggia.
2. La convenzione tra erogatore e fruitore definisce le modalità di accesso ai dati sulla base delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e della convenienza e sostenibilità economica dell'accesso.
3. La comunicazione non sistematica dei dati personali verso forze di Polizia, o gli organismi preposti alla difesa e sicurezza dello Stato, è effettuata riservatamente sotto la diretta autorità del Responsabile della videosorveglianza, previa legittima e documentata richiesta di chi ne abbia la facoltà.
4. Nei casi di urgenza si procede per le vie brevi, formalizzando tempestivamente l'operato.
5. I patti per la sicurezza urbana stipulati dal Comune di Valsamoggia possono prevedere casistiche di ulteriore accesso al sistema.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Procedimento amministrativo

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Comandante del Corpo della Polizia Municipale, così come individuato dal precedente art. 7.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 24- Modifiche regolamentari

1. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi delle autorità di controllo e del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere tempestivamente recepiti.